



Convenzione Quadro
tra
I'Università degli Studi del Sannio di Benevento
e
I'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento

L'Università degli Studi del Sannio, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazza Guerrazzi, 1 Benevento, rappresentata dal Magnifico Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Filippo De Rossi, nato a Napoli (NA) il 11/07/1955, CF DRSFPP55L11F839A, residente in Italia, in Napoli (NA), alla Via del Marzano 6, CAP 80123, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale,

e

I'Azienda Ospedaliera San Pio, in prosieguo denominata "AO San Pio", con sede legale in Via dell'Angelo, 1 – CAP 82100 (BN), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dr. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 15.09.1958, CF PZZRNT58P15F839L, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della AO San Pio, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, nominato con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 428 del 27.07.2016 e con conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 176 del 01.08.2016, di seguito anche indicate "Parti",

premessi che

- l'Università degli Studi del Sannio ha, tra le finalità statutarie, *"... la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la Regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro..."* e, in conformità ai propri fini statutari, come innanzi specificati, svolge da anni attività di ricerca, anche nel settore biomedicale, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi, anche in ambito internazionale, coordinando e partecipando a innumerevoli progetti nell'ambito



del “Programma Erasmus+” e altri;

- l’Azienda Ospedaliera “San Pio”, tra i suoi compiti istituzionali, annovera quello di garantire al proprio personale un’idonea formazione, capace di accrescerne conoscenze e competenze;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che l’AO San Pio possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività di collaborazione tecnico-scientifica quali:
 - a) Collaborazione per studi e ricerche su progetti specifici;
 - b) Possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali e /o internazionali;
- Attività di supporto alla ricerca e al trasferimento tecnologico quali:
 - a) Consulenze tecnico-scientifiche;
 - b) Attività di formazione professionale;
 - c) Attività di ricerca e sviluppo;
 - d) Partenariati misti e “fund raising”;
 - e) Accordi di sviluppo;
 - f) Contratti di ricerca applicata e associativi per scopi predeterminati.
- Attività di supporto alla didattica quali:
 - a) Collaborazione di tecnici specializzati, dirigenti e ricercatori qualificati;
 - b) Possibilità di accesso e utilizzo delle strutture della AO San Pio per studenti, studenti di dottorato, docenti e ricercatori dell’Università di ruolo e non di ruolo;
 - c) Organizzazione stage, tirocini, conferenze e seminari;
 - d) Utilizzo laboratori e attrezzature.
 - e) Nell’ambito del “Programma Erasmus+” l’Università del Sannio può inviare per attività di “internship” : visiting students , professors and staff finanziati da fondi UE, presso l’A.O. San Pio, a titolo gratuito. Ogni studente dovrà produrre un report sulle attività svolte quotidianamente e tale report sarà controfirmato dal personale dell’AO San Pio che ha supervisionato lo studente.

Tempi e modalità di svolgimento delle attività elencate in maniera non esaustiva potranno essere definite con apposite convenzioni o, qualora possibile, con scambio di corrispondenza tra le parti sulla base del presente accordo quadro. Il relativo impegno economico, ove previsto, sarà definito per ogni singola



iniziativa, ferma restando la libertà di ciascuna Parte di decidere se sostenerne il relativo impegno.

Articolo 2 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate, ove richiesto, da specifici atti e/o accordi, che costituiranno parte integrante della presente Convenzione Quadro e saranno volti a disciplinare i rapporti tra le parti attraverso l'elaborazione di programmi congiunti anche qualora tali rapporti non assumano carattere oneroso.

Per ogni accordo saranno definiti:

- obiettivi e realizzazioni previste;
- articolazione di dettaglio ed operativa delle attività;
- tempi di realizzazione;
- soggetti attuatori e ruoli delle Parti;
- modalità di finanziamento.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e delle prestazioni cui si impegna la/e struttura/e organizzativa/e dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

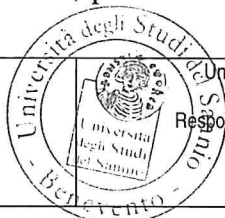
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 3 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1 e 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. *eventualmente i referenti possono essere designati direttamente nella Convenzione:*

Per l'Università degli Studi del Sannio il referente è il prof. Francesco Lamonaca, professore associato di Misure Elettriche ed Elettroniche SSID ING-INF/07, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università



del Sannio;

Per l'AO San Pio il referente è il Dirigente I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Università, dott.ssa Marina Fattore.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Inoltre, UNISANNIO e AO San Pio costituiranno su singole tematiche gruppi di lavoro composti da 1 rappresentante per ciascuna delle parti.

Articolo 4 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione Quadro non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 5 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'AO San Pio non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'AO San Pio né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del AO San Pio.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal AO San Pio; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'AO San Pio per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 7 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte dell'AO San Pio per lo svolgimento dei programmi di ricerca, l'Università potrà attivare borse di avviamento alla ricerca, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'attivazione ed il conferimento di Borse di Studio per lo svolgimento di attività di ricerca.

Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di didattica e di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 11 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione Quadro ha la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi annuali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 13 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

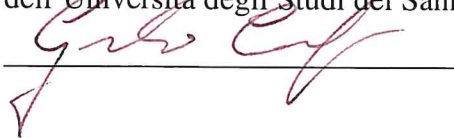
Articolo 14 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

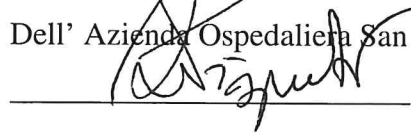
L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore
dell'Università degli Studi del Sannio

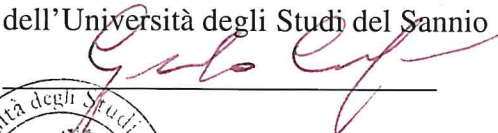


Il Direttore Generale
Dell'Azienda Ospedaliera San Pio

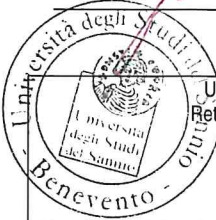
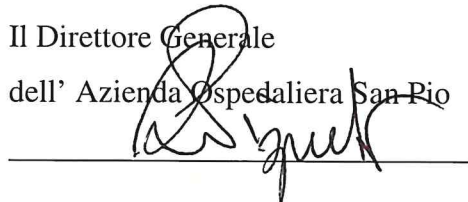


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.

Il Rettore
dell'Università degli Studi del Sannio



Il Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera San Pio



Università degli studi del Sannio di Benevento
Rettorato - Piazza Guerrazzi, 1 82100 Benevento
P.Iva: 01114010620 Fax +39 082423648
P.E.C.: amministrazione@cert.unisannio.it

Unità Organizzative: "Innovazione e Sviluppo Tecnologico"
"Programmi di Mobilità"
Responsabile: dott.ssa Pierangela Mottola (mottola@unisannio.it)
(phone no.0824.305478)
<http://www.unisannio.it/>